

Indennità di disoccupazione

La nuova assicurazione sociale per l'impiego

Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow
Antonio Barbato - Consulente del lavoro

L'art. 1 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (1), che detta norme in tema di «riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati», ha istituito, a decorrere dal 1° maggio 2015, una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata «Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego» (NASpI), che sostituisce le previgenti prestazioni di ASpI e di mini-ASpI.

Il nuovo istituto normativo è stato illustrato dall'Inps, dapprima, con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015 che contiene indicazioni interpretative e utili chiarimenti operativi, riconoscendo la matrice costituzionale del D.Lgs. n. 22/2015 e, in modo peculiare, della NASpI, ricondotta all'alveo di riferimento dell'art. 38, comma 2, della Costituzione.

Più di recente l'Inps ha fornito ulteriori chiarimenti operativi per quanto attiene ai profili contributivi con il messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, nonché specifiche indicazioni con la circolare n. 142 del 29 luglio 2015 e con la più recente circolare n. 194 del 27 novembre 2015, cui si sono aggiunti, sia pure per questioni operative, il messaggio Inps n. 494 del 4 febbraio 2016 e la nota del Ministero del lavoro del 12 febbraio 2016.

Da ultimo, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è intervenuto per strutturare la dura-

ta della NASpI, mentre il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha modificato il riferimento allo *status* soggettivo del lavoratore disoccupato e implementato le misure di condizionalità con un apposito sistema sanzionatorio.

Istituzione della NASpI

Con decorrenza dal 1° maggio 2015, dunque, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88) e nel contesto dell'Assicurazione sociale per l'impiego (l'ASpI di cui all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92), viene istituita la NASpI, appunto.

Si tratta di una indennità mensile di disoccupazione con la funzione di fornire una specifica tutela di sostegno al reddito dei lavoratori già occupati con rapporto di lavoro subordinato i quali hanno perso involontariamente l'occupazione.

Come detto, la NASpI è chiamata a sostituire le prestazioni di sostegno al reddito dei disoccupati della ASpI e della mini-ASpI con riguardo a tutti gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° maggio 2015.

Per evento di disoccupazione, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 94/2015 dell'Inps, deve intendersi l'evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

(1) In argomento, anche per riflessioni critiche, si vedano, fra gli altri, i contributi di: D. Garofalo, *La tutela della disoccupazione involontaria nel Jobs Act 2*, in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), *Commentario breve alla riforma Jobs Act*, Cedam Wki, 2016, 353-371; S. Spattini, *Le tutele sul mercato del lavoro: il sistema degli ammortizzatori sociali, le politiche attive e la condizionalità*, in M. Tiraboschi (a cura di), *Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act*, 449-456; D. Garofalo, *Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: un primo commento*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale*, 2015, 2, 385-395; A. Tea, *NASpI: requisiti per la*

domanda e misura della prestazione, in *Dir. prat. lav.*, 2015, 23, 1477-1480; S. Spattini, *NASpI: la nuova prestazione di disoccupazione*, in *Bollettino Ordinario Adapt*, 18 maggio 2015, n. 19; P. Rausei, *NASpI, ASpI, Dis-coll e contratto di ricollocazione. Tutto Jobs Act*, Ipsoa Wki, 2015; S. Spattini, M. Tiraboschi, *Nuovi strumenti di sostegno al reddito e contratto di ricollocazione*, in *Guida al lavoro*, 6 marzo 2015, n. 10 pagg. 28 e ss.; M.R. Gheido, *NASpI: la nuova indennità di disoccupazione*, in *Dir. prat. lav.*, 2015, 12, 765-768.

Jobs Act

Destinatari

L'art. 2 del D.Lgs. n. 22/2015 individua i destinatari della nuova indennità nella generalità dei lavoratori dipendenti, compresi quindi gli apprendisti, con esclusione espressa dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli.

Destinatari della NASpI sono, dunque, tutti i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato.

In particolare per gli operai agricoli seguitano a trovare applicazione le norme di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'art. 7 della legge 16 feb-

braio 1977, n. 37, e all'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 22/2015 la NASpI ha come destinatari anche i soci lavoratori di cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 - ma soltanto per i soci che hanno stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001 (Inps, circolare n. 94/2015) - ed il personale artistico, teatrale e cinematografico con contratto di lavoro subordinato (Inps, circolare n. 101 del 3 settembre 2014), con riguardo ai quali il decreto delegato stabilisce la fruizione della NASpI nella misura prevista per la generalità dei lavoratori, a differenza di quanto previsto per l'ASpI (che subisce una valorizzazione determinata annualmente, funzionale all'adeguamento contributivo in base all'aliquota di contribuzione *ex art. 2, comma 27, legge n. 92/2012*).

Destinatari	
NASpI	ASpI e Mini-ASpI
Tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e a termine, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative (subordinati) e i lavoratori artistici, teatrali e cinematografici (subordinati). Sono esclusi: - i lavoratori subordinati a tempo indeterminato della Pubblica amministrazione; - gli operai agricoli a tempo indeterminato e a termine.	Tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e a termine, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative (subordinati) ed i lavoratori artistici, teatrali e cinematografici (subordinati). Sono esclusi: - i lavoratori subordinati a tempo indeterminato della Pubblica amministrazione; - gli operai agricoli a tempo indeterminato e a termine.

Requisiti

L'art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015 individua i requisiti per il riconoscimento della NASpI.

La nuova assicurazione sociale spetta ai lavoratori che abbiano perso la propria occupazione involontariamente, i quali presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- **requisito soggettivo:** siano in stato di disoccupazione (art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015, che sostituisce ovunque il richiamo all'art. 1, comma 2, *lett. c*), del D.Lgs. n. 181/2000): «sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro (.....), la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego». Rilevano due diverse modalità di presentazione della dichiarazione

di immediata disponibilità al lavoro: 1) attraverso la registrazione al Portale nazionale delle politiche del lavoro; 2) attraverso la presentazione online sul sito dell'Inps, nell'area servizi per il cittadino, della domanda di disoccupazione NASpI e indennità Dis-coll;

- **requisito contributivo:** possano far valere, nei 4 anni che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione involontaria, almeno 13 settimane di contribuzione: in base alle indicazioni fornite dalla circolare Inps n. 94/2015 devono ritenersi valide tutte le settimane retribuite con retribuzione non inferiore ai minimali settimanali, di cui alle leggi n. 638/1983 e n. 389/1989; inoltre, sono validi a perfezionare il requisito richiesto oltre ai contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato, anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, i periodi di congedo parentale indennizzati in costanza di rapporto di lavoro e i periodi di asten-

sione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell'anno solare, i periodi di lavoro all'estero nei Paesi (comunitari o convenzionati) in cui è prevista la possibilità di totalizzazione (2); inoltre, con riguardo al calcolo del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza di periodi di fruizione della Cassa integrazione a zero ore, come pure di altri periodi che non possono essere considerati utili (non coperti da contribuzione effettiva o di aspettativa non retribuita, come nel caso dell'art. 31 della legge n. 300/1970, secondo la specificazione contenuta nella circolare Inps n. 142/2015), deve essere neutralizzata in quanto ininfluenza, pertanto si determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento (3), spostando il computo degli anni di un periodo di durata analoga (4);

• **requisito lavorativo:** possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, a prescindere dal minimale contributivo (5): secondo le indicazioni contenute nella circolare Inps n. 94/2015 le giornate di lavoro effettivo sono quelle di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria (codificate "S" nel flusso mensile Uniemens), in caso di malattia e infortu-

nio sul lavoro senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (6), Cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore (anche Cig in deroga con sospensione dell'attività a zero ore come chiarito da circolare Inps n. 142/2015) e assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, se si verificano o sono in corso nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, come pure i periodi di assenza per maternità obbligatoria (se all'inizio dell'astensione risulta versata o dovuta contribuzione) e i periodi di congedo parentale (indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro), comportano un ampliamento del periodo di dodici mesi, nel quale devono sussistere le trenta giornate, pari alla durata degli eventi medesimi.

Come si nota i requisiti di accesso sono senza dubbio più ampi rispetto all'ASpI (non essendo richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa), consentendo, quindi, di estendere la platea dei destinatari della nuova indennità di disoccupazione generalista.

Sebbene, la NASpI sia riconosciuta a fronte di uno stato di disoccupazione involontario, essa

(2) La circolare Inps n. 142/2015 ha chiarito che i periodi di lavoro all'estero in Stati privi di accordo o convenzione in materia di assicurazione contro la disoccupazione devono essere comunque considerati "neutri" con corrispondente ampliamento del periodo di osservazione (quadriennio) per la ricerca della contribuzione utile e sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle giornate di effettivo lavoro.

(3) Rispetto al meccanismo di neutralizzazione la circolare Inps n. 142/2015 ha precisato che: «in presenza di una pluralità di periodi neutri - cioè periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo - che si susseguono si richiede che almeno il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della ricerca del requisito contributivo. Il predetto quadriennio viene così ampliato in misura pari alla durata dell'evento neutro. Se nel quadriennio così ampliato "si rinviene" un ulteriore evento neutro, il quadriennio dovrà essere ulteriormente ampliato in misura pari alla durata dell'evento rinvenuto. Il procedimento di ampliamento si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi (quadriennio) al netto degli eventi neutri».

(4) Il Ministero del lavoro ha chiarito, con una nota del 20 marzo 2015, che per la NASpI sono considerati neutri i periodi di Cig a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino

immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, il Ministero chiarisce che il D.Lgs. n. 22/2015 rinvia, per questi casi, alla normativa vigente. Gli eventi sopra richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione. Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.

(5) Con riferimento ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, la circolare Inps n. 142/2015, osservando che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore di lavoro, ha puntualizzato che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo si intende soddisfatto se i lavoratori hanno prestato - nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per settimana pari a 24 ore, quindi un minimo di 120 ore distribuite con almeno 24 ore per ogni settimana.

(6) La circolare n. 142/2015 ha ulteriormente precisato che anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro (se in corso nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro) determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all'interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate.

Jobs Act

spetta anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di alcune ipotesi di dimissioni o di risoluzione consensuale:

- dimissioni per giusta causa: mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modifiche peggiorative delle mansioni lavorative, *mobbing*, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda, spostamento del lavoratore da una sede all'altra senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (circolare Inps n. 94/2015 che richiama la precedente circolare Inps n. 163 del 20 ottobre 2003);
- dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità, *ex art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001*, nel periodo da 300 giorni prima della data presunta del parto, fino al compimento del primo anno di vita del figlio (circolare Inps n. 94/2015);
- per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di

conciliazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 604/1966 (circolare Inps n. 94/2015 e risposta a interpello del Ministero del lavoro n. 13 del 24 aprile 2015);

- licenziamento per motivi disciplinari (circolare Inps n. 142/2015 e risposta a interpello n. 13/2015);

- conciliazione volontaria agevolata, con accettazione da parte del lavoratore licenziato dell'offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro *ex art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015* (circolare Inps n. 142/2015 e risposta a interpello n. 13/2015).

Sul punto si tenga presente che il Ministero del lavoro con la nota del 12 febbraio 2016 ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di 15 dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. e al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012.

Requisiti	
NASpI	ASpI e Mini-ASpI
- Stato di disoccupazione involontaria (art. 1, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000); - 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione; - 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono il periodo di disoccupazione. <i>Spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, licenziamento disciplinare, risoluzione consensuale all'esito della procedura di conciliazione (art. 7, legge n. 604/1966) o di conciliazione agevolata (art. 6, D.Lgs. n. 23/2015)</i>	- Stato di disoccupazione involontaria (art. 1, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000); - 2 anni di assicurazione; - 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio. Mini-ASpI: - 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno. <i>Spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale all'esito della procedura di conciliazione (art. 7, legge n. 604/1966)</i>

Calcolo e misura dell'indennità

L'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015 individua i criteri per il calcolo e la misura dell'indennità.

La NASpI viene rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni (la retribuzione deve intendersi comprensiva anche degli elementi continuativi e non continuativi oltretutto delle mensilità aggiuntive), divisa per il numero totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33 (coefficiente convenzionale utilizzato per indicare le settimane in un mese). La circolare Inps n. 94/2015 ha chiarito che nelle ipotesi di pagamento dell'in-

dennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero della stessa è determinato dividendo l'importo per il divisore 30, inoltre è stato precisato che il calcolo deve tenere conto di tutte le settimane, indipendentemente dall'essere state interamente o parzialmente retribuite.

Se la retribuzione mensile è pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro - ovvero al diverso importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente - l'indennità è pari al 75% della retribuzione mensile.

Jobs Act

Se, invece, la retribuzione mensile è superiore all'importo anzidetto l'indennità è pari al 75% dello stesso importo aumentato di una ulteriore somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l'importo anzidetto.

L'indennità non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1.300 mensili (appena più elevato di quanto previsto per l'ASpI nel 2015, pari a euro 1.167,91), comunque soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Come già per l'ASpI che subisce due decurtazioni progressive durante il periodo di fruizione

(15% dal settimo mese e ulteriore 15% dal tredicesimo mese), anche la NASpI, secondo le previsioni del quarto comma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015, non permane costante per tutta la durata di fruizione subendo un decremento progressivo. In particolare la NASpI va incontro a un *décalage* periodico costante con una riduzione fissa nella misura del 3% in ragione di ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Nei riguardi della NASpI non trova applicazione il prelievo contributivo previsto dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (attualmente pari al 5,84% applicato all'indennità di mobilità e alle integrazioni salariali).

Esempio
<p>Si ipotizzi un lavoratore che vanta una contribuzione piena per i quattro anni che precedono il periodo di disoccupazione, con retribuzione imponibile rispettivamente pari a 26.000 euro (ultimo anno), 25.000 (secondo anno precedente la disoccupazione), 24.300 euro (terzo anno precedente) e 23.500 euro (quarto anno precedente).</p> <p>Per il calcolo della misura della NASpI occorre procedere a determinare il parametro della retribuzione mensile di riferimento in base al totale delle retribuzioni imponibili, per cui si avrà: $98.800/208 = 475 \times 4,33 = 2.056,75$.</p> <p>Poiché la retribuzione mensile di riferimento supera la soglia dei 1.195 euro indicata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 22/2015 occorre procedere al calcolo della misura base e dell'ulteriore incremento:</p> <p>la misura base dell'indennità sarà data dal 75% di 1.195 euro, pari a 896,25 euro;</p> <p>l'incremento dell'indennità sarà dato dal 25% di 2.056,75 - 1.195 (= 861,75), pari a 215,44 euro.</p> <p>Sulla scorta di tali calcoli, dunque, la NASpI spetterà per i primi tre mesi nella misura di 1.111,69 euro (896,25 + 215,44).</p> <p>Dal quarto mese l'importo dell'indennità diminuirà in ciascun mese del 3% (per cui: il quarto mese l'importo sarà pari a 1.078,34 euro; il quinto mese l'importo sarà pari a 1.045,99 euro e così di seguito in progressione).</p>

Calcolo e misura dell'indennità	
NASpI	ASpI e Mini-ASpI
<p>Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.</p> <p>La misura dell'indennità è pari al 75% della retribuzione indicata, fino a 1.195 euro (per il 2015, rivalutato annualmente).</p> <p>Se la retribuzione è superiore alla soglia indicata si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l'importo anzidetto.</p> <p>L'importo dell'indennità è ridotto del 3% per ciascun mese di fruizione a partire dal 4° mese.</p> <p>La misura massima mensile dell'indennità per il 2015 è pari a 1.300 euro (rivalutata annualmente).</p>	<p>Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.</p> <p>La misura dell'indennità è pari al 75% della retribuzione indicata, fino a 1.195,37 euro (per il 2015).</p> <p>Se la retribuzione è superiore alla soglia indicata si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l'importo anzidetto.</p> <p>L'importo dell'indennità è ridotto del 15% dal 7° al 12° mese. L'importo dell'indennità è ulteriormente ridotto di un altro 15% dal 13° mese.</p> <p>La misura massima mensile dell'indennità per il 2015 è pari a 1.167,91 euro.</p>

Durata

Nell'art. 5 del D.Lgs. n. 22/2015 si stabilisce che la NASpI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Scompare, dunque, il riferimento ad una durata predeterminata e costante che ha caratterizzato le prestazioni a sostegno del reddito e a contrasto

della disoccupazione involontaria. In attuazione del criterio di delega espressamente evidenziato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 183/2014, al posto di una durata fissa (di norma più elevata per i lavoratori di età più avanzata) si individua una durata variabile che si determina in ragione della "storia contributiva dei lavoratori", in proporzione alla stessa.

Jobs Act

Esempio

Per il lavoratore che vanta una contribuzione piena per i quattro anni che precedono il periodo di disoccupazione, la NASpl spetterà per due anni. In settimane: $52 \times 4 = 208/2 = 104$

Per effettuare il calcolo della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già portato all'erogazione di prestazioni a tutela e sostegno del reddito per disoccupazione (7), anche quando le prestazioni sono state fruite in unica soluzione in forma anticipata, ne consegue che i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpl non avendo dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (circolare Inps n. 94/2015).

Per effetto dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015 il limite massimo di durata della NASpl viene esteso complessivamente a 24 mesi, rimuovendo il più ristretto limite massimo di 78 settimane (circa un anno e mezzo) originaria-

mente previsto con riguardo agli eventi di disoccupazione che si sarebbero verificati a partire dal 1° gennaio 2017.

Inoltre, sempre in tema di durata della NASpl, l'art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto che per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, limitatamente ai lavoratori stagionali del settore turistico, quando la durata della NASpl è inferiore a 6 mesi, per il calcolo della durata sono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione fruite negli ultimi 4 anni, in deroga alle previsioni generali del D.Lgs. n. 22/2015, ma la durata della NASpl non può essere superiore a 6 mesi.

Durata	
NASpl	ASpl e Mini-ASpl
Le settimane di durata della NASpl sono in numero pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. La durata massima è pari a 24 mesi.	La durata in mesi dell'ASpl (2015) è pari a 10 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni; 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni; 16 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età. Le settimane di durata della Mini-ASpl sono pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno.

(7) Stanti le modifiche del quadro normativo in materia, la circolare Inps n. 94/2015 ha ritenuto di evidenziare alcuni specifici criteri di calcolo per il non computo delle settimane di contribuzione e per la corretta valorizzazione dei periodi di fruizione di prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (Dso), di ASpl e di mini-ASpl, mentre la successiva circolare Inps n. 142/2015 ha fornito ulteriori precisazioni sul procedimento di calcolo. I precedenti periodi di ASpl o mini-ASpl riducono la durata della NASpl, per effettuare il calcolo della durata della NASpl non vengono computati i periodi contributivi che hanno già portato alla erogazione di prestazioni a tutela e sostegno del reddito per disoccupazione. In caso di fruizione totale di una prestazione di indennità di disoccupazione ordinaria Dso e di ASpl viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASpl un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni Dso e ASpl. In caso di fruizione parziale delle prestazioni indennità di disoccupazione ordinaria Dso e ASpl, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo di cui al punto precedente viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere. Tuttavia, per le prestazioni di Dso e ASpl con durata teorica fino a 12 mesi, nell'ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi prece-

denti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpl, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni Dso o ASpl. Nel caso in cui la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioè ASpl 2014 e 2015 per i lavoratori ultracinquantacinquenni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASpl, al massimo le settimane presenti nell'arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest'ultima avrebbe dovuto avere. Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (Dso) o di ASpl le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell'inizio del quadriennio (si pensi ad una Dso erogata nel 2012), la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare - all'interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni Dso o ASpl - prioritariamente la contribuzione più risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni Dso o ASpl anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento. Non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpl, l'intera contribuzione che ha dato luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpl 2012. In caso di mini-ASpl già fruita, ai fini del calcolo di una prestazione NASpl si ha l'esclusione di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennità di disoccupazione mini-ASpl effettivamente erogate.

Domanda

L'art. 6 del D.Lgs. n. 22/2015 stabilisce (analogamente a quanto già previsto per l'ASpI) che la domanda per accedere alla NASpI deve essere presentata all'Inps esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.

Per la presentazione telematica della domanda vanno utilizzati i canali messi a disposizione dall'Inps, secondo quanto chiarito dalla circolare Inps n. 94/2015: via web, attraverso il sito www.inps.it (con Pin dispositivo Inps); tramite gli Istituti di Patronato; tramite Contact center integrato Inps-Inail (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06164164 da telefono cellulare).

In ogni caso, per un ausilio nell'utilizzo delle procedure informatizzate i lavoratori disoccupati possono rivolgersi alle strutture di assistenza degli istituti di patronato.

Il calcolo del termine di 68 giorni decorre dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, tuttavia la circolare Inps n. 94/2015 ha offerto alcune specificazioni in merito.

Così nel caso di licenziamento per giusta causa il termine decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione.

Mentre in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende in seguito a decorrere per la parte residua.

Allo stesso modo in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell'Inps o di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile da parte dell'Inail insorti entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende in seguito a decorrere per la parte residua.

In caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato il termine decorre dalla data di cessazione dell'evento tutelato.

In ipotesi di vertenza sindacale o di sentenza giudiziaria, il termine di 68 giorni per presentare l'istanza decorre, rispettivamente, dalla data di definizione o dalla data della notifica della sentenza.

In caso di mancato preavviso il termine decorre dalla data della fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso, ragguagliato a giornate.

Decorrenza

Quanto alla decorrenza, la norma prevede che la NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure, se la domanda è presentata successivamente, dal primo giorno che segue la presentazione della domanda.

Anche a questo proposito la circolare Inps n. 94/2015 ha dettato alcuni importanti chiarimenti.

In caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o mancato preavviso, la decorrenza scatta dall'ottavo giorno successivo alla data di conclusione dei relativi periodi, tuttavia se la domanda è presentata dopo l'ottavo giorno, la NASpI decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

La prestazione decorre dal trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa, tuttavia se la domanda è presentata dopo il trentottesimo giorno, la NASpI decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

In caso di contenzioso giudiziario la decorrenza della prestazione può anche precedere la definizione dello stesso, ma rimane necessaria la verifica dopo la sentenza definitiva.

Infine, se la maternità è sempre indennizzata quando insorge entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (8), al contrario la NASpI non sostituisce l'indennità di malattia, se la malattia insorge durante la fruizione della prestazione, entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la NASpI viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia.

(8) Peraltro, la circolare Inps n. 94/2015 ha precisato che se la lavoratrice, all'inizio del periodo di congedo di maternità, risulta disoccupata con godimento della NASpI, la stessa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anche se sono tra-

scorsi sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, in tal caso la prestazione di disoccupazione si sospende per essere ripristinata (per la parte residua) dopo che sia concluso il periodo di maternità.

Jobs Act

Domanda e decorrenza	
NASpl	ASpl e Mini-ASpl
- La domanda va presentata in via telematica all'Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; - la NASpl decorre dall'ottavo giorno (periodo di carenza 7 giorni) oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda.	- La domanda va presentata in via telematica all'Inps entro 2 mesi dalla data a partire dalla quale spetta il trattamento; - la NASpl decorre dall'ottavo giorno (periodo di carenza 7 giorni) oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Condizionalità

Con l'art. 7 del D.Lgs. n. 22/2015 si prevede che l'erogazione della NASpl sia condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (comma 1), nonché al rispetto delle ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'indennità alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo (comma 2), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2015.

In effetti, l'art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015 ha introdotto specifiche misure atte a rafforzare i profili di condizionalità, integrando e dettagliando le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/2015, con riferimento all'obbligo per il lavoratore che beneficia della NASpl di partecipare alle misure di politica attiva, obbligo la cui inadempienza è specificamente sanzionata in proporzione alla gravità della condotta antidoverosa, con effetto sulla decurtazione della NASpl ovvero sulla decadenza dalla stessa o anche dallo stato di disoccupazione.

Le modalità di attuazione delle disposizioni, anche al fine di definire le sanzioni in caso di inot-

temperanza e cioè di mancato adempimento degli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva, sono rimesse a un decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 5 giugno 2015 (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/2015, art. 7, comma 3). La circolare Inps n. 142/2015 ha chiarito che nelle more dell'attuazione tramite decreto ministeriale, stante il rinvio all'applicabilità delle disposizioni in materia di ASpl in quanto compatibili, trovano conferma le disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro e di decadenza dalla prestazione in caso di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda e di rifiuto di partecipazione ad iniziative di politica attiva e di non accettazione di un'offerta di lavoro congrua. In particolare, l'elemento della distanza della sede di lavoro rispetto alla residenza del lavoratore, incide sul requisito di accesso alla tutela (rispetto alla cessazione involontaria) e sul mantenimento della prestazione.

Condizionalità	
NASpl	ASpl e Mini-ASpl
Partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale. Rispetto delle misure volte alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. Accettazione di congrue offerte di lavoro, definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell'Anpal. Modalità di attuazione, anche in merito alle sanzioni, sono rimesse a un decreto del Ministro del lavoro da adottare entro il 5 giugno 2015.	Partecipazione a corsi di formazione e ai percorsi di riqualificazione professionale, a iniziative di politica attiva o di attivazione.

Autoimprenditorialità

L'art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015 riconosce al lavoratore che ha diritto alla NASpl la possibilità di richiederne, con riferimento agli importi non ancora erogati, la liquidazione anticipata, in unica

soluzione, a titolo di incentivo, al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di associarsi in cooperativa sottoscrivendo una quota di capitale sociale di cooperativa in seno alla quale il rapporto mutua-

listico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (comma 1).

La circolare Inps n. 94/2015 ha chiarito che l'incentivo non può essere riconosciuto in caso di collaborazione coordinata e continuativa, mentre spetta al lavoratore per l'attività autonoma avviata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla NASpI.

Il secondo comma dell'art. 8 stabilisce che l'erogazione anticipata in unica soluzione della NASpI non fa sorgere in capo al lavoratore il diritto alla contribuzione figurativa e neppure all'assegno per il nucleo familiare.

Al comma 3 si prevede che il lavoratore che desidera acquisire la liquidazione anticipata della NASpI deve presentare specifica domanda di anticipazione, in via telematica, entro 30 giorni (dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale ovvero dalla data di

sottoscrizione di una quota di società cooperativa), a pena di decadenza.

Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI deve restituire per intero l'anticipazione ottenuta, ad eccezione dell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato viene instaurato nei riguardi della società cooperativa di cui il lavoratore ha sottoscritto una quota (art. 8, comma 4).

Laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell'indennità di disoccupazione NASpI in misura ridotta per un importo pari all'80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, la prestazione anticipata verrà erogata considerando l'importo residuo da corrispondere senza l'applicazione della suddetta riduzione.

Autoimprenditorialità	
NASpI	ASpI e Mini-ASpI
Liquidazione anticipata, in unica soluzione, per avviare attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o per associarsi in cooperativa il cui rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Domanda di anticipazione, in via telematica, entro 30 giorni (dalla data di inizio dell'attività), a pena di decadenza. Assente la contribuzione figurativa natura strutturale dell'istituto.	Liquidazione anticipata, in unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite per avviare attività di lavoro autonomo o di autoimprenditoria o microimpresa oppure per associarsi in cooperativa. Domanda di anticipazione, in via telematica, entro 60 giorni (dalla data di inizio dell'attività). Assente la contribuzione figurativa. Natura sperimentale dell'istituto (20 milioni di euro per il triennio 2012-2015).

Compatibilità con il lavoro subordinato

All'art. 9 il D.Lgs. n. 22/2015 si occupa della compatibilità e della cumulabilità della NASpI

con un rapporto di lavoro (9) subordinato (10). Per effetto dell'art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2015, il riferimento al concetto di reddito in-

(9) La circolare Inps n. 142/2015 riconosce la cumulabilità della prestazione NASpI con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile, mentre per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Il lavoratore accessorio che beneficia della NASpI deve comunicare all'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività di lavoro con *voucher* o, se questa è preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dal lavoro accessorio.

Il messaggio Inps n. 494 del 4 febbraio 2016 ha chiarito, però, che nel caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità NASpI non è tenuto a comunicare all'Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività. Viceversa, la suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.

(10) Nella circolare n. 142/2015 l'Inps si occupa anche del lavoratore intermittente beneficiario di indennità NASpI che si

obbliga a rispondere alla chiamata, con diritto alla indennità di disponibilità, chiarendo che è ammissibile il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro, se, compresa l'indennità di disponibilità, non supera il limite previsto, trovando applicazione gli effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione. Se il lavoratore beneficiario di NASpI si rioccupa con contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, l'indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra. Anche per tale tipologia di intermittente è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro se non supera il limite annuo previsto. Se il percettore di NASpI intende cumulare il reddito derivante dal lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione deve comunicare all'Inps, entro un mese, il reddito annuo che prevede di trarre dal lavoro intermittente e la NASpI verrà ridotta, con conguaglio a fine anno tra i redditi da lavoro e l'indennità NASpI. La circolare n. 142/2015 sottolinea, infine, che il titolare di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, per i periodi non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l'altra, non può accedere alla NASpI.

Jobs Act

feriore al «*limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione*», è sostituito da quello al reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir, Testo unico delle imposte sui redditi), che fa riferimento a un reddito minimo personale escluso da imposizione, pari a 8.000 euro per il lavoro subordinato (come confermato dal messaggio Inps n. 2028 del 19 marzo 2015).

Se il lavoratore, mentre sta beneficiando della NASpI, instaura un rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro), decade dalla prestazione, a meno che la durata del rapporto di lavoro non superi i sei mesi; in tal caso la prestazione è sospesa d'ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro e i contributi versati durante la sospensione sono utili per il calcolo della misura e della durata della NASpI (comma 1).

La circolare n. 94/2015 dell'Inps ha chiarito che la sospensione viene individuata in base alla durata di calendario del rapporto di lavoro, a prescindere da qualsiasi riferimento alle giornate effettivamente lavorate, inoltre la sospensione e la ripresa della prestazione operano d'ufficio, senza che rilevi l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore; d'altronde, la sospensione dell'indennità e la ripresa operano anche a fronte di un lavoro a tempo determinato per un massimo di 6 mesi svolto in uno Stato estero (indifferentemente Ue od *extra* Ue).

Se il lavoratore, mentre sta beneficiando della NASpI, instaura un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro), ha diritto al mantenimento della prestazione in misura ridotta (riduzione pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo tra l'inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità, secondo la circolare n. 94/2015); ciò a condizione che comunichi entro un mese all'Inps l'inizio dell'attività e il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro (come

pure l'utilizzatore se opera nell'ambito di un contratto di somministrazione) sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha fatto sorgere il diritto alla NASpI, e non presenti rispetto al precedente rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; anche in questo caso i contributi versati durante la sospensione sono utili per il calcolo della misura e della durata della NASpI (comma 2).

La circolare n. 94/2015 ha puntualizzato che in caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro ha durata pari o inferiore a sei mesi, si applica l'istituto della sospensione, mentre se il rapporto ha durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato si applica l'istituto della decadenza.

In ogni caso, la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile ai fini dei requisiti per l'accesso e per la determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Il diritto al mantenimento della prestazione, anche se in misura ridotta, vale anche per il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di essi (se la cessazione avviene per licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale in seno alla procedura di conciliazione obbligatoria che precede l'intenzione di licenziare per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 604/1966), a condizione che il reddito residuo sia inferiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (comma 3), fermo restando l'onere di comunicare all'Inps, entro un mese dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.

In ogni caso, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato viene riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 della legge n. 88/1989) e non dà luogo ad accrediti contributivi (comma 4).

Compatibilità con il lavoro subordinato	
NASpl	ASpl e Mini-ASpl
<p>Se il lavoratore in NASpl, instaura un rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro), decade dalla prestazione, a meno che la durata del rapporto di lavoro non superi i sei mesi; in tal caso la prestazione è sospesa d'ufficio.</p> <p>Se il lavoratore in NASpl, instaura un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro), ha diritto al mantenimento della prestazione in misura ridotta (80% del reddito previsto).</p> <p>Il diritto al mantenimento della prestazione, in misura ridotta, vale anche per il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale che cessi da uno di essi, se il reddito residuo consente di conservare lo stato di disoccupazione.</p>	<p>Se il lavoratore in ASpl viene assunto con contratto di lavoro subordinato, la sospensione dell'indennità opera sulla base della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Se il periodo di sospensione durata meno di 6 mesi l'ASpl riprende dal momento in cui era rimasta sospesa.</p> <p>Inoltre i contributi previdenziali versati per il lavoratore nel periodo di sospensione possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento ASpl o mini-ASpl, sussistendone i requisiti.</p>

Compatibilità con lavoro autonomo o attività di impresa individuale

L'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015 disciplina la compatibilità e la cumulabilità della NASpI con attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Se il lavoratore, mentre sta beneficiando della NASpI, avvia un'attività lavorativa autonoma (si ritiene utile considerare anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o le collaborazioni in partita Iva o ancora l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro) o di impresa individuale da cui derivi un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), che fa riferimento a un reddito minimo personale escluso da imposizione, pari a 4.800 euro annui per il lavoro autonomo (per effetto dell'art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2015, che ha sostituito l'originario riferimento al concetto di reddito inferiore al «limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione»).

L'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività lavorativa e la data nella quale termina il periodo di fruizione della NASpI o, se antecedente, la fine dell'anno; la riduzione viene ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero (se il lavoratore è esentato dall'obbligo di presentazione la dichiarazione) a seguito della presentazione all'Inps, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un'autodichiarazione relativa al reddito ricavato dall'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale; se il lavora-

tore non presenta l'autodichiarazione deve restituire la NASpI goduta dalla data di inizio dell'attività lavorativa (comma 1).

Se il lavoratore nel corso del periodo di godimento dell'indennità, si trova, per qualsiasi ragione, a modificare il reddito dichiarato, deve presentare una nuova dichiarazione "a montante", vale a dire comprensiva del reddito dichiarato in precedenza e delle variazioni (a maggiorazione o a diminuzione) secondo i chiarimenti della circolare Inps n. 94/2015.

La contribuzione versata in relazione all'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale non dà luogo a crediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'Inps (comma 2).

Nella circolare Inps n. 94/2015 si precisa, inoltre, che quando il lavoratore svolge attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate od occasionali mentre percepisce la NASpI, se l'indennità di disoccupazione coinvolge più anni solari, occorre che il lavoratore, all'inizio di ogni anno comunichi il reddito presunto (tramite modello *NASpI Com*, entro il 31 gennaio). Tuttavia, dalla mancata comunicazione del reddito per gli anni di prestazione successivi al primo non deriva la decadenza dalla NASpI, ma la sua sospensione fino all'acquisizione della comunicazione omessa.

Se il lavoratore durante la percezione dell'indennità NASpI svolge più attività lavorative di diversa natura e le stesse non superano il limite di reddito previsto, l'Inps verifica il reddito complessivo per ridurre la prestazione di disoccupazione in misura pari all'80% del reddito complessivo, in caso contrario opera la decadenza.

Jobs Act

Compatibilità con lavoro autonomo o attività di impresa individuale	
NASpl	ASpl e Mini-ASpl
<p>Se il lavoratore in NASpl avvia un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale da cui derivi un reddito annuale inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro), l'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto.</p> <p>La riduzione viene ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero (se il lavoratore è esentato dall'obbligo di presentazione la dichiarazione) a seguito della presentazione all'Inps, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di un'autodichiarazione relativa al reddito ricavato dall'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.</p>	<p>Se il lavoratore in ASpl viene occupato per svolgere attività di lavoro autonomo, o comunque non subordinato, da cui deriva un reddito inferiore al limite utile per conservare lo status di disoccupazione, l'indennità viene corrisposta ridotta di un importo pari all'80% dei proventi preventivati dal lavoratore che abbia informato l'Inps, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.</p> <p>La riduzione del trattamento viene conguagliata d'ufficio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se il beneficiario dell'ASpl è esentato dall'obbligo di presentare detta dichiarazione, a seguito della presentazione di una specifica autodichiarazione relativa, appunto, ai proventi ricavati dal lavoro autonomo.</p>

Decadenza

All'art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015 sono elencate le cause di decadenza dalla NASpI:

- perdita dello stato di disoccupazione: svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata (a tempo indeterminato o a termine superiore a 6 mesi) con reddito annuale uguale o superiore al reddito minimo escluso da imposizione, pari a 4.800 euro annui per redditi di lavoro autonomo e a 8.000 euro annui per redditi di lavoro dipendente e assimilati; omessa presentazione, senza giustificazione, alla convocazione del Servizio per l'impiego circa strumenti di politica attiva per il lavoro; rifiuto di una offerta congrua di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato, anche in somministrazione (secondo

le previsioni degli artt. 20, 21 e 25 del D.Lgs. n. 150/2015);

- inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale, senza provvedere alle comunicazioni richieste;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI);
- violazione delle regole di condizionalità.

Secondo quanto chiarito dalla circolare Inps n. 94/2015 l'interruzione opera dal momento in cui si realizza l'evento interruttivo, con conseguente obbligo di restituzione dell'indennità eventualmente percepita oltre tale data.

Decadenza	
NASpl	ASpl e Mini-ASpl
<p>Il lavoratore indennizzato con la NASpI decade dalla fruizione dell'indennità per:</p> <p>a) perdita dello stato di disoccupazione;</p> <p>b) inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale, senza provvedere alle comunicazioni richieste;</p> <p>c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;</p> <p>d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI);</p> <p>e) violazione delle regole di condizionalità.</p>	<p>Il lavoratore indennizzato con l'ASpl o con la mini-ASpl, decade dalla fruizione delle indennità se:</p> <p>a) perde lo status di disoccupato;</p> <p>b) inizia una attività in forma autonoma senza effettuare la prescritta comunicazione;</p> <p>c) raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;</p> <p>d) acquisisce il diritto a pensione o assegno ordinario di invalidità (in tal caso il lavoratore può optare per l'ASpl).</p>

Sanzioni per il lavoratore in NASpI

Il lavoratore percettore della NASpI è tenuto a partecipare alle iniziative di orientamento, formazione e riqualificazione del Centro per l'Impiego per tutta la durata della prestazione. L'art. 21, comma 7, del D. Lgs. n. 150/2015 prevede in tal senso delle sanzioni (circolare Inps n. 194/2015).

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, si applicano le seguenti sanzioni:

1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.

Il richiamato art. 21, comma 7, del D. Lgs. n. 150/2015 prevede anche sanzioni in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività. In particolare sono previste:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al Portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.

Le sanzioni sono applicate dall'Inps, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l'impiego, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive. Esse comportano la trattenuta dell'importo relativo a 30 giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell'evento.

Avverso il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

Contribuzione figurativa

All'art. 12 del D.Lgs. n. 22/2015 si introduce un limite alla contribuzione figurativa per il periodo di godimento della NASpI, prevedendo che, per il computo di essa (rapportata alla base retributiva di calcolo della NASpI), si applichi un limite pari a 1,4 volte la misura massima mensile della NASpI (per l'anno in corso).

La norma dà attuazione al principio di delega in base al quale il legislatore delegato avrebbe dovuto individuare specifici «massimali in relazione alla contribuzione figurativa» (art. 1, comma 2, *lett. b*), punto 1), della legge n. 183/2014).

Per quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, dunque, per il calcolo della contribuzione figurativa si dovrà tenere conto del limite massimo di retribuzione individuato moltiplicando per 1,4 l'importo massimo mensile della NASpI, conseguentemente nel 2015 l'importo massimo di riferimento è pari a euro 1.820 (derivante dal calcolo di euro $1.300 \times 1,4$ appunto).

Le retribuzioni computate entro i limiti predetti sono escluse dal computo della retribuzione pensionabile se (rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione) sono inferiori alla retribuzione pensionabile media relativa ai restanti periodi di storia contributiva del soggetto, in quanto ottenuta senza considerare tali retribuzioni. Resta salvo il computo dell'anzianità contributiva riguardante i periodi eventualmente non considerati per determinare la retribuzione pensionabile (art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Regime fiscale

In base ai chiarimenti contenuti nella circolare Inps n. 94/2015, la NASpI, in base all'art. 6, comma 2, del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito, con la conseguenza che l'Inps, quale sostituto di imposta (art. 64, D.P.R. n. 600/1973), sulle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione:

- applica le ritenute Irpef (art. 11 Tuir);
- riconosce le eventuali detrazioni fiscali richieste per reddito (art. 13 Tuir) e per carichi di famiglia (art. 12 Tuir);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sul reddito

Jobs Act

complessivo (art. 23, comma 3, D.P.R. n. 600/1973);

- rilascia la Certificazione unica (art. 4, comma 6-ter, D.P.R. n. 322/1998).

Ricorsi avverso diniego da parte dell'Inps

La circolare Inps n. 94/2015 sottolinea che competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti in materia di NASpI è il Comitato provinciale della sede Inps che li ha adottati.

Il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento:

- *on line* (con codice PIN rilasciato dall'istituto), utilizzando l'apposita procedura "*Ricorsi online*" del sito www.inps.it;
- tramite gli Istituti di patronato e gli intermediari dell'Inps (Consulenti del lavoro), attraverso i servizi telematici a disposizione.

Per la proposizione della vertenza giudiziaria contro il provvedimento di concessione o diniego della NASpI, si applica il termine di decadenza di un anno che decorre (in alternativa) dal:

- 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento di definizione della domanda di prestazione;
- 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in caso di mancata definizione;
- giorno successivo al rigetto del ricorso amministrativo avvenuto entro 90 giorni;
- 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo.

Rinvio normativo e finanziamento

Da ultimo, va tenuto presente che l'art. 14 del D.Lgs. n. 22/2015 rinvia, per quanto non previsto dallo stesso decreto delegato alle disposizioni normative della legge n. 92/2012 che disciplinano l'ASpI, in quanto compatibili, come, ad esempio, per quanto attiene alle misure di finanziamento dell'indennità, alle quali l'Inps ha dedicato il messaggio n. 4441/2015.

Il sistema contributivo previsto dall'art. 2 della legge n. 92/2012 (Circolari Inps n. 140/2012 e n. 44/2013, nonché messaggio n. 10358/2013) viene, quindi, confermato sia per quanto attiene alla contribuzione ordinaria (commi 25-27 e 36), che in merito alla contribuzione addizionale (commi 28-30) e al contributo per l'interruzione dei rap-

porti di lavoro a tempo indeterminato (commi 31-35).

Contributo ordinario

La contribuzione ordinaria ai fini NASpI è fissata nella misura complessiva di 1,61% (1,31% + 0,30% ai sensi dell'art. 25, legge n. 845/1978).

Al contributo base (1,31%) si applicano le eventuali riduzioni del costo del lavoro (art. 120, legge n. 388/2000; art. 1, comma. 361, legge n. 266/2005), ed anche le misure compensative previste per i maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro (versamento di quote di Tfr alla previdenza complementare, al Fondo di Tesoreria, liquidazione mensile della Qu.I.R. senza accesso al Finanziamento assistito da garanzia (circolare Inps n. 82/2015).

Per i soci lavoratori delle società cooperative (D.P.R. n. 602/1970) e per il personale artistico con lavoro subordinato, è previsto l'allineamento graduale all'aliquota contributiva (contributo base 0,78% e contributo integrativo 0,18%, per una misura complessiva dello 0,96%).

Contributo addizionale

La contribuzione addizionale è determinata nella misura dell'1,40% della retribuzione imponibile ed è dovuta per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, fatta eccezione per (art. 2, comma 29, legge n. 92/2012):

- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- apprendisti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali.

Il contributo addizionale non è dovuto neppure nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, legge n. 223/1991; art. 2, comma 37, legge n. 92/2012).

L'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012 (art. 1, comma 135, legge n. 147/2013) prevede la restituzione al datore di lavoro (anche in misura integrale) del contributo addizionale per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché per la stabilizzazione del rapporto

intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato.

Per le trasformazioni/stabilizzazioni intervenute nel 2015, la restituzione del contributo addizionale è compatibile con la fruizione dell'esonero contributivo triennale (art. 1, commi 118 e seguenti, della legge n. 190/2014), analogamente si ritiene per quelle intervenute nel 2016 con riferimento alla fruizione dell'esonero contributivo biennale (art. 1, commi 178 e seguenti, della legge n. 208/2015).

Contributo per l'interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato danno luogo a uno specifico contributo (c.d. "ticket") la cui somma limite è fissata dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015 nella misura pari a 1.195 euro, d'altra parte per le interruzioni da maggio 2015 in poi, la soglia annuale del contributo corrisponde a 489,95 euro, conseguentemente l'importo massimo è divenuto di 1.469,85 euro.

L'obbligo contributivo in esame non opera, fino al 31 dicembre 2016 (per effetto dell'art. 2-*quater*, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, c.d. *Milleproroghe*, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21), in caso di:

- licenziamenti in conseguenza di cambi di apporto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro (clausole sociali);
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Sono escluse dal contributo per i licenziamenti anche le cessazioni a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure di cui agli artt. 4 e 24

della legge n. 223/1991 ovvero nei processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale ultima esenzione opera solo con riferimento a situazioni che rientrano nella tutela dei lavoratori anziani (art. 4, legge n. 92/2012).

Fino al 31 dicembre 2016 sono esclusi dal versamento del contributo sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità (art. 5, comma 4, legge n. 223/1991).

Incentivo per la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione

Da ultimo, si noti - sempre in forza del richiamo esplicito contenuto nel messaggio Inps n. 4441/2015 - che il rinvio operato dall'art. 14 del D.lgs. n. 22/2015 estende alla NASpI il beneficio contributivo, introdotto dall'art. 7, comma 5, *lettera b)*, del D.L. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013, per i datori di lavoro che assumono o trasformano in rapporto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori che fruiscono della NASpI (circolare Inps n. 175 del 18 dicembre 2013). L'incentivo è subordinato al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti *de minimis*, il cui regime generale si rinviene nel Regolamento (Ue) 1407/2013.

Si rammenta, altresì, che l'incentivo è compatibile con la fruizione dell'esonero contributivo triennale (art. 1, commi 118 e seguenti, della legge n. 190/2014) per gli assunti nell'anno 2015 e con l'esonero contributivo biennale (art. 1, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015) per gli assunti nell'anno 2016.